

Provincia di



Alessandria

COMUNE DI CASSANO SPINOLA

oooooooooooo

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 1 DEL 16.3.2015

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE RISORSE FONDO DESTINATE ALL'INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' (C.D. RISORSE DECENTRATE) – ANNI 2014 e 2015

L'anno duemilaquindici addì sedici del mese di marzo alle ore 10.00

IL SEGRETARIO COMUNALE

Adotta la seguente determinazione.

Visto il testo del C.C.N.L. del personale degli EE.LL. sottoscritto in data 31/07/2009 e quelli precedenti;

Visti in particolare gli artt. 31, 32 e 33 del CCNL 22/01/2004, l'art. 4 del CCNL del 09/05/2006, l'art.8 del CCNL 11/04/2008 e l'art.4 del CCNL 31/07/2009, che disciplinano la quantificazione delle risorse decentrate stabili e variabili;

Atteso che:

– le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (di seguito indicate come risorse decentrate), nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs. 150/2009, vengono determinate annualmente dagli enti, secondo le modalità definite dalla sopra citata normativa contrattuale e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di vincoli della spesa di personale;

– le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono attualmente regolate dagli artt. 31 e 32 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 22.10.2004, come integrati dal CCNL del 09.05.2006, che distingue le risorse decentrate in due categorie:

a) risorse decentrate stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità”, la cui quantificazione non è suscettibile di “variazioni annuali” se non in presenza di specifiche prescrizioni normative;

b) risorse decentrate variabili, che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e rimesse a disposizione del Fondo;

– le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi CCNL che sono stati successivamente sottoscritti (art. 4 CCNL del 09.05.2006; art. 8 CCNL dell'11.04.2008 e art. 4 CCNL del 31.07.2009);

Visto l'art. 40 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009, in virtù del quale gli enti locali possono anche destinare risorse aggiuntive (comma 3-quinquies) alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 04 marzo 2009, n. 15,”;

Visto l'art. 9, comma 2-bis, del DL 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30.07.2010, così come riformulato dalla Legge di stabilità 2014, il quale prevede che, a decorrere dal 01.01.2011 e fino al 31.12.2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo”;

Atteso che, ai sensi dell'art.1 comma 456 della legge 27/12/2013 n.147, il termine del 31/12/2013 per operare la riduzione del trattamento accessorio di cui all'art. 9, comma 2bis del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30/07/2010 è prorogato al 31/12/2014;

Preso atto della Circolare n. 12 del 15 aprile 2011 del Ministero dell'Economia e Finanze che ha fornito chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 9 del citato D.L. 78/2010 e che in riferimento al comma 2 bis, tra l'altro, ha precisato:

“che il fondo costituito per ciascuno degli anni 2011-2012-2013 nel caso superi il valore del fondo determinato per l'anno 2010 va ricondotto a tale importo;

“che la riduzione proporzionale del fondo per effetto della riduzione di personale, per ciascuno degli anni interessati, deve essere operata sulla base del confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010; il valore medio a sua volta va inteso come media aritmetica dei presenti al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno; la variazione percentuale delle due consistenze determinerà la misura della variazione da operarsi sul fondo;

“che le riduzioni operate a qualsiasi titolo ai sensi del comma 2 bis non costituiscono economia accantonabili ai fini del loro utilizzo a decorrere dall'anno 2014;

“che l'applicazione dell'art. 9, comma 2 bis, riguarda l'ammontare complessivo delle risorse per il trattamento accessorio nel cui ambito, in sede di utilizzo, le singole voci retributive variabili possono incrementarsi o diminuire in relazione alla definizione del Contratto collettivo integrativo (...);

Dato atto che per quanto concerne la riduzione del fondo in proporzione al personale in servizio, emergono peraltro, a parere della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna e della Lombardia, due potenziali metodologie di computo, che ogni singolo Ente è libero di scegliere, temperando le esigenze di riduzione della spesa pubblica richieste dalla norma con i principi in materia di retribuzione del personale. secondo un criterio generale ed univoco che, come tale, non può essere modificato rapportandolo a specifiche situazioni di fatto:

1) della semisomma di cui alla circolare della RGS n.12/2011;

2) comparando l'entità del personale al 31 dicembre rispetto alla consistenza al 1 gennaio del medesimo anno, tenendo conto della data di cessazione delle singole unità e in considerazione del diritto dei cessati all'attribuzione del trattamento accessorio per il periodo di permanenza in servizio nell'anno solare di cessazione, operando, in tal modo una riduzione non della quota intera, ma del rateo, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, riferito alla quota del fondo calcolata in base al numero dei cessati tenendo conto delle mensilità lavorate;

Vista, altresì, la Circolare n.16 del 02.05.2012, della RGS avente ad oggetto “Il Conto annuale 2011” la quale, in relazione al monitoraggio della contrattazione integrativa, chiarisce i dubbi interpretativi in merito alle risorse variabili rientranti nel congelamento ai livelli del limite 2010 precisando che non sono soggetti al rispetto dell'art.9, comma 2-bis, oltre ai compensi già identificati dalla su richiamata Deliberazione n. 51/2011, i compensi per incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto “conto terzi” (es: compensi Istat – censimento 2011, risorse provenienti dall'U.E) nonché, per i casi in cui tale attività non risulti ordinariamente resa dalle Amministrazioni, i proventi per nuove convenzioni per la quota conferita al fondo ai sensi dell'art. 43, comma 3, della Legge 449/97. Non rilevano, infine, ai fini del rispetto del limite 2010, le eventuali risorse non utilizzate del fondo dell'anno precedente e rinviate all'anno successivo. Vanno ricomprese, invece, nel rispetto del limite 2010 le risorse derivanti dal recupero ICI e le risorse eventualmente destinate al personale di polizia locale ai sensi dell'art.208, comma 2bis del D.lgs.n.285/1992;

Preso atto che la Corte dei Conti a Sezioni Riunite di controllo nr. 51 del 04.10.2011, precisa che le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del D. L. 78/2010, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche dei

soggetti individuati o individuabili e che pertanto potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti;

Accertato, alla luce di quanto sopra, che le risorse che risultano escluse dal rispetto del limite del fondo anno 2010, in quanto non soggette alle limitazioni di cui al citato articolo 9, comma 2bis, sono:

- **compensi Istat:** sono somme per le quali l'amministrazione svolge esclusivamente attività di "partita di giro". Tali somme sono già state stanziare nel bilancio dello Stato e quindi già conteggiate agli scopi dei saldi della finanza pubblica e, infine, le stesse non presentano margini di discrezionalità, essendo già stato definito l'importo da erogare alle singole amministrazioni. Poiché le stesse spese sono state specificatamente escluse sia dai limiti del patto di stabilità, che dalle norme sul contenimento delle spese di personale, risulta chiaro come il legislatore abbia posto una particolare attenzione a tali emolumenti, affinché non vi siano ostacoli né allo svolgimento delle attività censuarie e neppure alla liquidazione delle somme spettanti;

- **somme provenienti da anni precedenti:** la Corte dei Conti della Puglia con la deliberazione n. 58/2011 ha sottolineato che, poiché tali somme sono già state contrattate nell'anno precedente, non possono avere un ulteriore vincolo ai fini del blocco del fondo e pertanto le stesse andranno neutralizzate sia sulla base di partenza anno 2010 e anche sui fondi degli anni 2011- 2013. In tal senso si orienta anche la Ragioneria Generale dello Stato;

- **quote della progettazione ex art. 92, commi 5 e 6 del D. Lgs. 163/2006:** la deliberazione della Corte dei Conti a sezioni riunite n°51/2011 ha individuato tali componenti escluse in quanto rivolte a personale individuato ed individuabile. preso atto, in merito alla riduzione proporzionale del fondo sulla base delle cessazioni, dei principi enunciati dalla Ragioneria Generale dello Stato ed in particolare vengono realizzate due tipi di riduzione, separatamente per le risorse stabili e per le risorse variabili;

Preso atto che la Ragioneria Generale dello Stato con circolare n°21 del 26/04/2013 ha precisato che, tra gli istituti non soggetti al vincolo del rispetto dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, vi rientrano anche le risorse destinate allo straordinario non utilizzate nell'anno precedente, analogamente alla disciplina prevista per le economie del fondo anno precedente;

Considerato che occorre procedere alla determinazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2014 e anno 2015, nel rispetto delle norme contrattuali e legislative vigenti;

Considerato, altresì, che, il Comune di Cassano Spinola è soggetto:

- al Patto di Stabilità interno, che ha rispettato per l'anno 2014, come risulta dalla certificazione provvisoria del Responsabile del Servizio Finanziario da inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2015, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 19035 del 13 marzo 2015;

Vista la legge n. 296/2005 ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito ed integrato con i commi 557 bis e ter dall'art. 14, comma 7 della legge 122/2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il *“contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*

Preso atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 557, l'art. 3, comma 5-bis, del D.L. 90/2014, che ha introdotto l'art. 1 della L. 296/2006, il comma 557-quater, sancisce che a decorrere dall'anno 2014, gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che per il Comune di Cassano Spinola è pari ad € 337.510,66;

Vista la legge n. 296/2005 ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito ed integrato con i commi 557 bis e ter dall'art. 14, comma 7 della legge 122/2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il *“contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali*;

Dato atto che la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate è propedeutica all'avvio della contrattazione decentrata e che la relativa costituzione non è oggetto di contrattazione integrativa ma di mera informativa alle OO.SS;

Atteso che, a norma dell'art. 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010 e s.m.i e delle linee interpretative della RGS con le soprarichiamati circolari, **per il quadriennio 2011-2014**, il valore del Fondo non può essere superiore a quello del Fondo 2010, pertanto, occorre, provvedere:

- ad una prima riduzione del Fondo delle risorse decentrate, in caso di superamento degli importi dello stesso, relativi all'anno 2010. In tal caso, tra le risorse stabili, l'unica voce che potrebbe determinare un aumento del fondo è data dalla retribuzione individuale di anzianità (RIA) o dagli assegni ad personam del personale cessato che, per disposizione contrattuale, rientra nelle disponibilità del fondo proprio tra le risorse stabili. Conseguentemente, dopo aver inserito tale incremento, se il totale delle risorse fisse e variabili, risulta superiore a quello dell'anno 2010, si dovrà operare una correlativa riduzione;
- ad un'ulteriore riduzione del fondo successivamente, in proporzione al personale cessato;

Dato atto che a partire dal **2015** le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo. Non vengono riproposti, quindi, i vincoli contenuti nell'articolo 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, cioè del divieto di superamento delle risorse del 2010 e dell'obbligo di decurtazione in presenza di diminuzioni del personale, ma vengono consolidate definitivamente le risorse contenute nel fondo di parte stabile del 2014;

Visto il CCDI siglato in data 11.05.2011, con cui si è provveduto:

- **alla costituzione delle risorse decentrate per l'anno 2010**, in complessive € **48.687,72**, di cui:
 - € **35.380,41** afferenti alle risorse stabili, con esclusione degli incrementi di cui all'art. 8, commi 2 e 3 CCNL siglato in data 11.4.2008, e dell'art. 4, co.2 lettera a) del CCNL siglato in data 31.07.2009, non applicati ai fini del contenimento della spesa di personale entro i limiti previsti dalla normativa vigente;
 - € **13.307,31** afferenti le di risorse variabili, comprensive di € 8.857,54 relative ad economie di anni precedenti.
- **all'utilizzo parziale del Fondo 2010**, dell'importo complessivo di € **37.173,53**, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di personale di cui all'art.1, c.562, della L.296/06 e s.m.i.;

Considerato che, nel rispetto delle norme contrattuali, legislative e sulla base delle note applicative della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19.07.2012, il valore dei successivi Fondi 2011, 2012, 2013, quale tetto da non superare, è stato ricondotto, a seguito di ricognizione e conseguenti decurtazioni, di seguito specificate, per complessive € 11.513,42, entro il complessivo importo di € **37.173,53**, di cui € **35.380,41** di risorse stabili ed € **1.793,11** di risorse variabili, somma effettivamente utilizzata e certificata dall'organo di revisione, relativamente al Fondo anno 2010;

Rilevato che: nel corso dell'esercizio 2014, il personale in servizio è stato ridotto di un'unità, a causa di decesso, con decorrenza 16/11/2014, e che, pertanto, è stata applicata,, ai sensi dell'art. 9 comma 2-bis DL 78/2010, secondo periodo, la riduzione della somma di € **193, 61**, quale rateo, riferito alla quota del fondo calcolata in base al numero dei cessati, con il criterio della semisomma di cui alla circolare della RGS tenendo, però, conto della data di cessazione dal servizio e delle mensilità lavorate (n. 11); come riportato nella tabella allegata;

Dato atto, che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane per l'anno 2014, risulta, pertanto, determinato in complessive € **36.979,92**, di cui risorse stabili per € **35.514,71** e risorse variabili per € **1.465,21**, come riportato nella tabella allegata al presente atto per diventarne parte integrante e sostanziale a cui vanno aggiunte le quote di incentivo per la progettazione interna, previste nei quadri economici dei relativi progetti e quantificate e valorizzate a consuntivo, con le modalità stabilite dalle vigenti normative dalla contrattazione decentrata, non rientrando nel tetto dei limiti imposti dall'art.9 legge 122/2010 con riferimento all'anno 2010;

Di dare atto che: il fondo delle risorse decentrate per l'anno 2014, come sopra quantificato, garantisce il contenimento della spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557-quater della L. 296/06, sulla base

della certificazione resa dal Responsabile dell'Area Finanziaria e della dinamica retributiva, il rispetto del dettato di cui all'art.9, comma 2bis, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella Legge 122/2010, risulta compatibile con il vincolo di finanza pubblica previsto al richiamato art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 (convertito in legge 122/2010) non superando il corrispondente ammontare dell'esercizio 2010, ed è stato, inoltre, ridotto in misura proporzionale al personale cessato e non sostituito nel corso del 2014;

Accertato, che sulla base della certificazione resa dal Responsabile dell'Area Finanziaria, il Comune per il 2015, pur a fronte di una invarianza del valore del relativo fondo, rispetto a quello del 2014, registra una spesa presunta per il personale pari a € 352.980,00, superiore al valore medio del triennio 2011-2013 (€ 337.510,66), per l'importo di € 15.275,73, a seguito dello scioglimento anticipato della convenzione di segreteria con il Comune di Villalvernia e del pagamento dell'indennità di mancato preavviso e ferie non godute alla dipendente, a novembre del 2014; e quindi mancato rispetto rispetto al limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. n. 296/2006;

Considerato, che, come chiarisce, anche la Corte dei Conti Sez. regionale di controllo del Piemonte, con delibera n. 78/2014, lo sfioramento dei vincoli di spesa e la violazione delle regole del patto, costituiscono eventi impeditivi, non derogabili, all'erogazione di risorse decentrate, anche se a suo tempo deliberate ed impegnate e che, fra l'altro l'esigenza della compatibilità delle risorse della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio, soggetta a controllo del Revisore, è sancita anche dall'art. 40 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 150/2009 e dall'art. 4 del D.L. 16/2014; che prevede l'obbligo per le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa di recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli.

Ritenuto opportuno e inevitabile, alla luce delle suesposte considerazioni, di rinviare la costituzione del Fondo 2015, propedeutica alla richiesta contrattazione decentrata per l'utilizzo per l'utilizzo dello Fondo medesimo e rimettere la questione all'attenzione dell'Amministrazione comunale affinché adotti tutte le misure, di sua esclusiva competenza, ivi la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di servizi in forma associata, compreso l'ampliamento della convenzione di segreteria, che gli consentono di non superare il limite di spesa a cui è sottoposto il Comune di Cassano Spinola, unitamente alle direttive per la costituzione del Fondo in argomento.

DETERMINA

1. Di dare atto che quanto in narrativa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. Di quantificare le risorse decentrate destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane per l'anno 2014, nell'importo complessivo di € **36.979,92**, di cui risorse stabili per € **35.514,71** e risorse variabili per € **1.465,21**, come riportato nella tabella allegata al presente atto per diventarne parte integrante e sostanziale a cui vanno aggiunte le quote di incentivo per la progettazione interna, previste nei quadri economici dei relativi progetti e quantificate e valorizzate a consuntivo, con le modalità stabilite dalle vigenti normative dalla contrattazione decentrata, non rientrando nel tetto dei limiti imposti dall'art.9 legge 122/2010 con riferimento all'anno 2010;
3. Di dare atto che il fondo delle risorse decentrate - anno 2014 come sopra quantificato, garantisce il contenimento della spesa di personale e della dinamica retributiva, il rispetto del dettato di cui all'art.9, comma 2bis, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito nella Legge 122/2010, risulta compatibile con il vincolo di finanza pubblica previsto al richiamato art. 9 comma 2 bis del DL 78/2010 (convertito in legge 122/2010) non superando il corrispondente ammontare dell'esercizio 2010, ed è stato inoltre ridotto in misura proporzionale al personale cessato e non sostituito nel corso del 2014;
4. Di dare atto che le risorse finanziarie necessarie sono state previste nel bilancio 2014 e trovano imputazione negli appositi interventi e capitoli del personale del redigendo bilancio;

5. Di rinviare, per quanto in narrativa, la costituzione del Fondo 2015, propedeutica alla richiesta contrattazione decentrata per l'utilizzo dello Fondo medesimo e rimettere la questione all'attenzione dell'Amministrazione comunale affinché adottati tutte le misure, di sua esclusiva competenza, ivi la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di servizi in forma associata, compreso l'ampliamento della convenzione di segreteria, che gli consentono di non superare il limite di spesa a cui è sottoposto il Comune di Cassano Spinola, unitamente alle direttive per la costituzione del Fondo in argomento

6. Di provvedere all'informativa alle Organizzazioni sindacali territoriali e alla RSU prima dell'avvio della contrattazione decentrata.

Il Responsabile del Servizio
F.to Domenica La Pepa

QUANTIFICAZIONE DELLE RISORSE DECENTRATE ANNO 2014

A) RISORSE AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA, STABILITÀ E CONTINUITÀ – ART. 31 CO. 2 CCNL 22.01.2004		
articolo	descrizione	Importo
Art. 14 comma 4 CCNL 1/4/1999	Riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario dal 1999	197,79
Art.15, comma 1, lett.a) CCNL 1/4/99	Importi fondi art.31, co.2, lett. a)b)c)d)e) CCNL 6.7.1995, art. 2 ccnl 16.7.96 eventuali economie part-time L. 662/96, straordinario e VII e VIII qualifiche	20.424,55
Art.15, comma 1, lett.b) CCNL 1/4/99	Eventuali risorse aggiuntive destinate nel 1998 al trattamento economico accessorio ex art.32 CCNL 6.7.95 e art.3 CCNL 16.7.96	1.740,45
Art.15, comma 1, lett.c) CCNL 1/4/99	Eventuali risparmi di gestione anno 1998 ex art.32 CCNL 6.7.95 e art.3 CCNL 16.7.96	917,00
Art.15, comma 1, lett.f) CCNL 1/4/99	Riassorbimento trattamenti economici difformi	=====
Art.15, comma 1, lett.g) CCNL 1/4/99	Risorse destinate nel 1998 al pagamento del LED	3.098,74
Art.15, comma 1, lett.h) CCNL 1/4/99	Risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di £.1.500.000 ex art.37,co.4, CCNL 6.7.95	=====
Art.15, comma 1, lett.i) CCNL 1/4/99	Minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti qualifica dirigenziale.	=====
Art.15, comma 1, lett.j) CCNL 1/4/99	Importo pari allo 0,52% del monte salari 1997	786,75
Art.15, comma 1, lett.l) CCNL 1/4/99	Somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito ad enti del comparto	=====
Art.15, comma 5, CCNL 1/4/99	Incremento dotazioni organiche	=====
Art.4, comma 1, CCNL 5/10/2001	Incremento dell'1,1% del monte salari 1999	1.664,27
Art.4, comma 2, CCNL 5/10/2001	Aumento annuale derivante dalla retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 al 31.12.2009	2.489,16
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2014		31.318,70
Art.32, comma 1 CCNL 22/1/2004	Incremento dello 0,62% del monte salari anno 2001	1.206,62
Art.32, comma 2 CCNL 22/1/2004	Incremento dello 0,50% del monte salari anno 2001 del monte salari anno 2001(confermato da dichiarazione congiunta n.1 al CCNL del 9.05.2006)	973,08
Art. 4, comma 1, CCNL 09/05/2006	Incremento dello 0,5% del monte salari anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti non sia superiore al 39%	1.882,00
Art. 8, comma 2, CCNL 11/04/2008	Incremento dall'anno 2008 dello 0,7% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spese del personale e entrate correnti non sia superiore al 39%	

Art. 34 comma 4 CCNL 22/01/04- dich. congiunta n. 18 CCNL 22/01/04	Progressione personale cessato o passato di categoria anno 2014 (a carico del bilancio)	
CCNL 05/10/01 art. 4 c. 2	RIA e assegni ad personam per il personale cessato dal 1/1/2000 al 31/12/2013	134,30
	TOTALE RISORSE STABILI	35.514,71
B) RISORSE VARIABILI ED EVENTUALI – ART. 31, co. 3 CCNL 22.01.04		
articolo	descrizione	importo
Art.15, comma 1, lett.d) CCNL 1/4/99, come sostituito dal comma 4, dell'art.4 del CCNL 05/10/01	Quota degli introiti derivanti ex art.43 legge 449/1997, per contratti di sponsorizzazione, servizi a pagamento a favore di soggetti privati per servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o per prestazioni a pagamento non connesse a garanzia di diritti fondamentali.	==
Art. 15 comma 1 lett. d (sub b) CCNL 1/4/99	Convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi	==
Art.15, comma 1, lett.e) CCNL 1/4/99	Economie derivanti dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time	==
Art.15, comma 1, lett. k) CCNL 1/4/99, così come meglio precisato dall'art.4, co.3, CCNL 5/10/01	Risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale (art. 92 D.Lgs. n. 163/2006)	==
Art.15, comma 1, lett.m) CCNL 1/4/99	Risparmi straordinario di cui all'art.14	==
Art.15, comma 2, CCNL 1/4/99	Eventuale incremento sino ad un max dell'1,2% monte salari 1997 ove sussista la capacità di bilancio dell'ente destinato al raggiungimento di obiettivi di produttività e qualità	1.815,57
Art.15, comma 5, CCNL 1/4/99	Per attivazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali è correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio.	==
Art.54 del CCNL 14.09.2000	(In sede di concertazione) Quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria, a favore dei messi notificatori stessi	==
Art. 4, comma 2, lett. a) CCNL 09/05/2006 (incremento, di natura variabile, a valere solo per il 2006)	Incremento fino al massimo dello 0,3% monte salari 03 esclusa dirigenza con rapporto tra spese personale ed e.c.(entrate correnti) tra 25% e 32% (rispetto del comma 7 e 8) Oppure Incremento dallo 0,3% allo 0,7% monte salari 03 esclusa dirigenza con rapporto tra spesa personale ed e.c.> 25% (rispetto del comma 7 e 8)	==
Art. 8, comma 3, lettera a) CCNL 11/04/2008	Incremento dall'anno 2008 fino ad un massimo dello 0,30% dello 0,60% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora il rapporto tra spese del personale e entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32% Non applicato per il rispetto del limite di spesa del personale (non superiore alla spesa del anno 2004)	==
	TOTALE RISORSE VARIABILI	1.815,57

TOTALE FONDO 2014 Applicazione art. 9 comma 2 bis D.L.78/2010 conv. L. 122/2010	
TOTALE RISORSE STABILI	35.514,71
TOTALE RISORSE VARIABILI	1.815,57
TOTALE RISORSE (IMPORTO CONVENZIONALE)	37.330,28
DECURTAZIONE ART. 9 CO.2- BIS D.L. 78/2010 1°PERIODO Decurtazione del fondo, risorse variabili, per rispetto limite del 2010 (somma utilizzata e certificata per l'anno 2010 € 37.173,53)	156,75
TOTALE RISORSE	37.173,53
DECURTAZIONE ART. 9 CO.2- BIS D.L. 78/2010 2°PERIODO CALCOLATA PRO-RATA IN BASE ALLA DATA DI CESSAZIONE DI N. 1 UNITA' personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2010 = 8 unità; personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2010 = 8 unità; media dipendenti Anno 2010 = 8,0 personale a tempo indeterminato in servizio al 01.01.2014 = 8 unità; personale a tempo indeterminato in servizio al 31.12.2014 = 7 unità media dipendenti Anno 2014 = 7,5 Rapporto tra gli anni – Percentuale di decurtazione $7,5/8*100= 93,25\%$ - Riduzione 6,25% $(6,25\% \text{ su } € 37.173,53 = 2.323,35:12*1= 193.61)$	193.61
TOTALE	36.979,92
ALTRE VOCI DEL SALARIO ACCESSORIO:	
INCENTIVO PROGETTAZIONE INTERNA ART. 92 D.LGS. 163/2006 (somma allocata fuori dal fondo, negli appositi stanziamenti di bilancio relative alle OO.PP)	1.229,43
RISORSE PER LAVORO STRAORDINARIO	3.622,85

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la regolarità contabile attesta la copertura finanziaria della spesa agli appositi interventi relativi al personale del Bilancio in corso di redazione.

IL RESPONSABILE

(f.to Andrea Campi)

VISTO DI COPERTURA MONETARIA DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Visto di copertura monetaria attestante la copertura del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a) punto 2) L. 102/2009.

IL RESPONSABILE

(f.to Andrea Campi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determina viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line nel sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li, 28/03/2015

IL MESSO COMUNALE

(f.to Andrea Lombardo)